



Copia

Comune di Massino Visconti

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 189 DEL 09/12/2024

OGGETTO:

ART. 79 CCNL 16.11.2022 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 14.03.2024 e le successive variazioni allo stesso apportate
- il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 14.03.2024 e le successive variazioni allo stesso apportate;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 27.05.2024;
- gli indirizzi della Giunta Comunale per la costituzione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate anno 2024;

Premesso che gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL del Comparto, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente, oltre che dei vincoli normativi via via vigenti;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 ove dispone che dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Viste le disposizioni del CCNL 16/11/2022 per il Comparto Funzioni Locali, disciplinanti la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle Risorse Decentrate ed in particolare:

- art. 79 – fondo risorse decentrate costituzione

- art. 80 – fondo risorse decentrate utilizzo:

Preso atto che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- la quantificazione delle risorse decentrate non è materia di contrattazione ma spetta in via esclusiva all'Ente;

Preso atto che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di E.Q. deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;

Considerato che si rende necessario procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 secondo quanto previsto dal citato art. 79 e nel rispetto delle norme vigenti;

Rilevato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate (parte stabile) è un atto di natura gestionale, mentre la Giunta Comunale ha il compito di quantificare l'importo delle risorse variabili e richiamata la deliberazione n. 54 del 29.11.2024 con la quale l'Organo Esecutivo ha fornito indirizzi per la costituzione della parte variabile del Fondo risorse decentrate anno 2024;

Richiamato l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "crescita") e in particolare la previsione contenuta dell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, che prevede, a partire dall'anno 2020, che il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l'art. 8 comma 3 del D.L. 13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Dato atto che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di

“certezza, stabilità e continuità” e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel fondo anche per gli anni successivi;

- RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato altresì atto che:

a) come da previsione dell’art. 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci:

- comma 1 lettera a):
 - importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1)
 - risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023);

b) le risorse variabili sono espressamente elencate dall’art. 79 comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art. 67 comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali risorse residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dalla disciplina dello straordinario;

Richiamato l’art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 che prevede che *“in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2 lettera c) e quelle di cui all’art. 17 comma 6, in misura complessivamente non superiore allo 0,22% per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17 comma 6. Le risorse stanziare, ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

Visto l’art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i. che disciplina le condizioni necessarie al fine di poter destinare, da parte degli enti locali, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'art. 1 commi 557 – 557bis – 557 ter e 557 quater della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

Preso atto che, in base alla normativa vigente, il trattamento accessorio del personale presenta alcuni limiti volti al relativo contenimento ed in particolare l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 prevede *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 1 comma 236 della Legge 208/2015 è abrogato”*;

Preso atto che non tutte le voci che costituiscono il fondo risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, alcune di esse sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale ovvero si ritengono escluse in seguito ad espressa giurisprudenza della Corte dei Conti e chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamato l'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022 che recita *“la quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di Legge”*;

Preso atto pertanto che sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21/05/2018 (differenziali PEO);
- incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21/05/2015 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31/12/2015);
- somme di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16/11/2022 (84,50 per unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018);
- somme di cui all'art. 79 comma 1 lettera d) – differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- somme di cui all'art. 79 comma 1-bis – differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018, gli incentivi per recupero TARI e IMU;
- a decorrere dal 01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile

2017 n. 56 e dall'art. 1 comma 526 della Legge 205/2017;

- fondi derivanti dall'Unione Europea;
- somme di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 – incremento del fondo e del budget delle PO fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto delle ulteriori risorse che, unitamente al fondo risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 tra cui:

- stanziamento per retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- trattamento accessorio segretario comunale;
- fondo lavoro straordinario;

Richiamato l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare esplicativa del D.M. 13 maggio 2020 hanno chiarito che *“è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018”*;

Dato atto che l'Ente non prevede di registrare un aumento del numero dei dipendenti rispetto a quelli in servizio alla data del 31/12/2018 e che pertanto non si applica l'incremento del fondo ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

Visto il fondo per le risorse decentrate anno 2024, come da prospetto allegato sotto la lettera A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto come di seguito riportato:

- risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi (art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022) - € 17.239,82;
- importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, confluite nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 22.05.2018) – somme non assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018 - € 280,61;
- importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67 comma 2 lettera a) CCNL 22.05.2018) – somme non assoggettate ai limiti di

crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018 - € 582,40;

- importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021 (art. 79 comma 1 lettera B) CCNL 16.11.2022) - somme non assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs. 75/2017 - € 591,50;
- importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 79 comma 1 lettera d) CCNL 16.11.2022) - somme non assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 12 del D.Lgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2022 - € 323,70;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, quote di risorse già a carico del Bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluite nel fondo a decorrere dalla medesima data - (art. 79 comma 1 bis CCNL 16.11.2022) - somme non assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022 - € 1.124,89;

Tenuto conto che il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota prot. 12454 del 15.01.2021, è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo ed il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro capite riferito al 2018;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 del CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.05.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 36/2023 per € 9.300,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e) del CCNL 21.05.2018, delle somme derivanti da risparmi da lavoro straordinario anno precedente, per 1.708,81;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022, dell'incremento dello 0,22% del monte salari anno 2018 per complessivi € 737,53 di cui € 454,81 da destinare al fondo generale ed € 282,72 alle posizioni organizzative;

Considerato che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale che operano nell'amministrazione;

Verificato il rispetto del limite del trattamento accessorio 2024 rispetto a quello 2016, come dimostrato nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B per farne

parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il fondo così come costituito consente:

- di rispettare il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, non rendendosi necessaria pertanto alcuna decurtazione in merito;
- di rispettare il limite in tema di contenimento della spesa del personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Preso altresì atto che le voci relative alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO non superano l'importo stanziato per l'anno 2016 e che l'incremento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa è stato disposto in applicazione dell'art. 11 bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12/2019 e pertanto la somma aggiuntiva stanziata non rientra nel limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

Verificato che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art.80 comma 1 del CCNL 16.11.2022 una quota pari ad € 8.508,48 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto € 2.353,02 – progressione economiche orizzontali € 6.155,46);

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 Allegato 4/2 punto 5.2 che disciplina la corretta contabilizzazione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il parere previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2011 sarà richiesto al Revisore dei Conti al momento della definizione del CCDI corredato dalla relazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito riportate:

- di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € 56.469,90 come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il fondo così come costituito rispetta i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale e che pertanto non si è reso necessario applicare alcuna decurtazione allo stesso;
- di dare atto che la somma complessiva del fondo per indennità di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni anno 2024 (finanziati con fondi propri di bilancio) non supera l'importo stanziato per l'anno 2016 e che l'incremento del trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa è stato disposto a suo tempo, in applicazione dell'art. 11 bis comma 2 del D.L.

135/2018, convertito dalla Legge 12/2019 e pertanto la somma aggiuntiva stanziata non rientra nel limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- di dare atto delle risorse non contrattabili in quanto trattasi di compensi gravanti sul fondo che, ai sensi della vigente normativa, sono già stati erogati nel corso dell'esercizio per un importo complessivo di € 8.508,48 di cui € 2.353,02 per indennità di comparto ed € 6.155,46 per progressioni economiche orizzontali;
- di prendere atto degli indirizzi sulla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024 espressi dalla Giunta Comunale;
- di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione alla luce di aggiornamenti normativi o chiarimenti interpretativi;
- di dare atto che il Fondo risorse decentrate trova copertura nel Bilancio di Previsione 2024/2026 esercizio 2024;
- di trasmettere copia del presente atto al revisore dei Conti al fine dell'acquisizione del parere di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to:rag. Paola Artuso

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Massino Visconti, lì 09/12/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Paola Artuso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 03/11/2025 per rimanervi fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

MASSINO VISCONTI, lì 03/11/2025

Il Responsabile del Procedimento
F.to: rag. Paola Artuso

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile del Servizio rag. Paola Artuso

ALLEGATO B
VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2024	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	€ 18.470,49		€ 31.606,54	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010				
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
TOTALE		€ 18.470,49		€ 31.606,54
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 1.230,67		€ 14.366,72	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		€ 1.230,67		€ 14.366,72
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		€ 18.997,58		€ 24.863,36
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE				
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL				
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO				
Art. 33 DL 34/19 – Quota parte destinata alle P.O.				€ 6.250,00
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		€ 3.136,53		€ 3.136,53
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		€ 39.373,93		€ 38.989,71

Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2024

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
	Soggette ai limiti art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 1 - Importo unico consolidato anno 2017	17.239,82
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera c) - Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato anno precedente	-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera d) Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera e) - Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 79 comma 1 lett. c)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera h) - Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
		17.239,82
	Incremento Risorse Stabili non soggette ai limiti art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
Art. 79 comma 1 lett.a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) - Incremento € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015	582,40
Art. 79 comma 1 lett.a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) - Differenziali PEO sul personale in essere al 01/03/2018	280,61
Art. 79 comma 1 lett.a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera g) - incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 79 comma 1 lett. B) e comma 5 e 6 CCNL 16/11/22	Incremento € 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31/12/2018 - quota anno 2024 - (comprensivo personale a tempo determinato)	591,50
Art. 79 comma 1 lettera c)	risorse stanziare per incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con piano di fabbisogni	-
Art. 79 comma1 lett. d)	differenziali incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciasuna categoria e gli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (Aran CFL 174 - 30/11/22) - personale in servizio al 01.01.2021	323,70
Art. 79 comma 1 bis	Incremento previsto dalla data di entrata del nuovo Sistema di Classificazione - Differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1 a carico del Bilancio (dipendenti categoria di accesso D3 e B3 dal 01/04/2023) - (parere Aran 15611 del 25/11/22) (Aran CFL 174)	1.124,89
	Risorse Stabili non soggette a limite	2.903,10
	TOTALE RISORSE STABILI	20.142,92
INCREMENTI VARIABILI		
	VOCI VARIABILI - soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	Valore
Art. 79 comma 2 lett. b)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. h) - Incremento max 1,2% monte salari '97	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) - ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) - risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui art. 67 comma 3 lett. i) - Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	-
	Totale somme variabili soggette a limite	-
	VOCI VARIABILI - NON soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017	
Art. 79 comma 1 lett. B) e comma 5 e 6 CCNL 16/11/22	Incremento € 84,50 per ogni dipendente in servizio alla data del 31/12/2018 (a valere per gli anni 2021 e 2022) - <u>una tantum</u>	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. a) - Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. b) - Piani di razionalizzazione	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) - Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ICI, ...)	9.300,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. e) - Risparmi da lavoro straordinario anno precedente	1.708,81
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. f) - Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	-
Art. 79 comma 2 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. k) - Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% - monte salari 2018 € 335240,00 quota massima € 737,53 di cui 454,81 su fondo generale ed € 282,72 su fondo Posizioni Organizzative	454,81
Art. 80 comma 1	Residuo fondo anni precedenti da risorse stabili	-
	Totale somme variabili NON soggette a limite	11.463,62
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	11.463,62
	Decurtazioni anni precedenti	
	Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis secondo periodo Legge 122/2010 - decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite periodo 2011-2014)	-
	Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	-
	TOTALE	31.606,54
	Totale somme non soggette a limite	14.366,72
	TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	17.239,82
	LIMITE FONDO 2016	18.470,49
	EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	-
	TOTALE FONDO dei Livelli 2024	31.606,54
	Indennità di Posizione Organizzativa - Titolari di P.O.	19.664,51
	Indennità di risultato	4.916,13
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% - monte salari 2018 € 335240,00 quota massima € 737,53 di cui 454,81 su fondo generale ed € 282,72 su fondo Posizioni Organizzative	282,72
	Totale fondo Posizioni Organizzative	24.863,36

	Totale Fondo Generale Personale dei Livelli e Posizioni Organizzative	56.469,90
--	---	-----------